



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA

DEL 798 / 2025

22/12/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2025

(proposta dalla G.C. 02 dicembre 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	FIRRAO Pierlucio	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FISSOLO Simone	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	TOSTO Simone
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	TUTTOLOMONDO Pietro
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	VIALE Silvio
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 33 presenti, nonché le Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara -
MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - ROSATELLI Jacopo -
TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - CAMARDA Vincenzo
Andrea - CATIZONE Giuseppe - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - DE BENEDICTIS
Ferrante - IANNO' Giuseppe - SALUZZO Alberto Claudio

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLI Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ESISTENTE E CAMBIO D'USO DA UFFICI A CONCESSIONARIA AUTO SITO IN VIA BOTTICELLI N. 141 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.R.G. EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE 106/2011, ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2011 – APPROVAZIONE DEROGA

Proposta dall'Assessore Mazzoleni.

L'articolo 5 comma 9 della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio" (c.d. Decreto Sviluppo), entrato in vigore il 14 maggio 2011, prevede che le Regioni approvino entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle predette norme, specifiche leggi *"al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (...) anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:*

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;*
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;*
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti."*

Entro il citato termine e, peraltro, decorso altresì il limite di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in assenza di una specifica normativa emanata all'uopo dalla Regione Piemonte, la stessa con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9/05/2012 n. 7/UOL ha fornito le prime indicazioni per dare operatività alla legge esplicitando il campo di applicazione delle norme del c.d. Decreto Sviluppo.

La Città di Torino, con cinque distinte deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, ha disciplinato gli indirizzi e i criteri applicativi per l'attuazione degli interventi edilizi richiesti ai sensi della citata normativa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale Legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale cognizione è risultato, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate

su mix funzionali estesi a compatti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse", con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con la precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto-Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi nonché, al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, l'introduzione del metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da corrispondere in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da calcolare facendo riferimento sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione delle predette risorse aggiuntive in misura corrispondente al sopracitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024, sono state introdotte ulteriori integrazioni e criteri applicativi in tema di Permesso di costruire in deroga.

In questa ultima deliberazione è stato sottolineato che la normativa vigente e le precitate deliberazioni, che si intendono integralmente confermate seppur con le precisazioni introdotte, costituiscono l'ossatura principale consolidata regolante gli interventi in deroga al P.R.G. che si è ritenuto necessario implementare con ulteriori principi ed indicazioni di nuova introduzione così riassunti:

- la progettazione dovrà raggiungere un'elevata qualità compositiva, architettonica e ambientale che verrà valutata dalla Commissione Edilizia o dalla Commissione Locale Paesaggio per le loro rispettive competenze. Tale valutazione presterà particolare attenzione al rapporto della proposta progettuale con il tessuto urbano circostante e al suo valore di ricucitura, alla ricostruzione dei fronti urbani nei tessuti caratterizzati dalla presenza di cortine edilizie, al modo in cui i nuovi fabbricati fronteggiano lo spazio pubblico e, più in generale, alla qualità del progetto degli spazi aperti. A tal fine, con il presente atto, si dispone che i nuovi parcheggi afferenti le costruzioni di nuove strutture di vendita commerciale dovranno essere realizzati in quota prevalente nel sottosuolo dell'area di pertinenza delle costruzioni o in struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio. La realizzazione di eventuali spazi residuali di parcheggio in superficie, con le modalità previste dal vigente Regolamento edilizio, dovrà privilegiare sistemi di trasporto alternativi quali biciclette, veicoli a basso impatto ambientale e, in generale, tutta la mobilità dolce e sostenibile. Inoltre, sempre in superficie, potranno essere realizzati spazi di parcheggi in assolvimento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e un numero limitato di spazi di sosta per esigenze meramente temporanee;

- le trasformazioni edilizie che comportano interventi di demolizione/ricostruzione, ampliamenti della superficie coperta o, comunque, modifiche dell'impianto planimetrico preesistente tali da comportare impatti sul suolo dovranno adottare eventuali misure compensative con le modalità previste dalla normativa vigente sul tema e dalle deliberazioni approvate della Città;
- i progetti dovranno dimostrare, attraverso una relazione tecnica corredata da idonea documentazione, il raggiungimento di un livello di sostenibilità energetica ed ambientale superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento ai più noti sistemi di certificazione in uso.

L'immobile oggetto del presente permesso di costruire in deroga è sito nella Circoscrizione 6 – Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto – ed è posto all'angolo tra via Botticelli e strada Basse di Stura, di fronte al recente intervento commerciale COOP di via Botticelli.

L'ambito urbano circostante è caratterizzato dalla presenza, soprattutto lungo la via Botticelli, di attività produttive/commerciali e da una importante componente di attività di concessionarie automobilistiche connotante l'asse viario nella porzione più prossima a piazza Derna.

La zona retrostante l'immobile in questione, viceversa, pressoché inedificata è caratterizzata dalla presenza della vasta area destinata dal P.R.G. vigente ad area a Parco.

Oltre la via Botticelli, lungo l'asse di corso Taranto, trovano collocazione importanti interventi di edilizia residenziale pubblica edificati nel periodo compreso tra gli anni '50 e '70 del secolo scorso. L'area su cui insiste il fabbricato oggetto del presente atto, così come i fabbricati insistenti sul medesimo lotto, si presenta in condizioni di abbandono ed inutilizzo già da diverso tempo e costituiscono elementi di degrado del contesto urbano circostante.

L'intervento in questione riguarda il recupero ed il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente, di mq 775,33 di SLP e contestuale ampliamento dello stesso di mq 532,98 di SLP, derivanti dalla demolizione di un fabbricato preesistente, per una SLP complessiva pari a mq 1.308,31. Nello specifico l'intervento è finalizzato alla realizzazione di due concessionarie per la vendita di auto e motociclette (attività produttiva) in luogo della destinazione ad uffici/mensa aziendale dell'attività precedentemente insediata che svolgeva una funzione di operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica.

Il fabbisogno di aree per servizi, ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R. 56/1977 e s.m.i., ammonta complessivamente a mq 53,30 che saranno interamente monetizzati sulla base dell'importo unitario della monetizzazione giudicato congruo dalla Divisione Patrimonio/Ufficio Valutazioni Asset Immobiliare della Città, da versare prima del rilascio del Permesso di Costruire.

La proprietà ha presentato istanza registrata in data 8 novembre 2024 al Protocollo Edilizio con n. 15-6640-2024, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, per il parametro della destinazione d'uso, finalizzato alla realizzazione dell'intervento sopra descritto.

L'intervento è previsto dal vigente P.R.G.C. in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista - Area per Servizi Pubblici "t" - Aree per attrezzature ed impianti tecnologici - normata dagli articoli 8 e 19 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.

Dalla "Carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" l'area in questione ricade Parte Piana: Classe di stabilità I (P).

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Aree per Servizi Pubblici su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso.

L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G.C.

Il progetto presentato, tuttavia, prevede la realizzazione di due punti vendita auto e motociclette

che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009).

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguito finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

Nel caso specifico si evidenzia che l'intervento previsto riqualifica una porzione della via Botticelli che, allo stato attuale, risulta essere marginalizzata per le condizioni di inutilizzo degli immobili che vi prospettano. La realizzazione dell'intervento proposto, nell'interesse pubblico più generalizzato, conclude l'angolo opposto al centro commerciale COOP, dando continuità all'eliminazione delle condizioni di insicurezza generate da spazi poco attrattivi per la mancanza di attività "umana" costituente elemento di stimolo e di attrazione.

La stima del contributo di costruzione dovuto per intervento in oggetto è pari ad Euro 44.647,28, di cui Euro 23.834,87 relativi agli oneri di urbanizzazione ed Euro 20.812,41 relativi allo smaltimento rifiuti, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, calcolato in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il valore del contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari ad Euro 14.473,76, nonché il valore del contributo aggiuntivo compensativo, previsto con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009), per gli interventi in deroga da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una maggiorazione in misura corrispondente al predetto contributo economico finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di Euro 14.473,76, entrambi da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Il progetto è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 9 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento.

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

L'istruttoria, in merito alla conformità edilizia, è stata conclusa favorevolmente, precisando che dovrà essere garantito il rispetto di tutta la normativa tecnica di settore e di sicurezza vigente in materia, applicabile all'intervento in oggetto e necessaria per il successivo rilascio del Permesso di costruire in deroga.

Considerato che il comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2025 ha integralmente sostituito l'articolo 3 della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) che normava a livello regionale gli interventi ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 e dell'art. 14 comma 1bis del DPR n. 380/01 e s.m.i., l'approvazione degli interventi edilizi in deroga, hanno attualmente come unici riferimenti legislativi i dettami nazionali dei già citati articolo 5, commi 9-14, del decreto Legge n. 70/2011 e articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le disposizioni dagli stessi previste.

La summenzionata modifica della Legge Regionale n. 16/2018, comporta conseguentemente, la disapplicazione delle parti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13 febbraio 2023, che disciplinavano a livello comunale i dettami derivanti dall'articolo 3 della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 relativi agli interventi in deroga.

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 per il parametro della destinazione d'uso.

Il Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle

disposizioni del Codice del Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale dell' 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri, la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.) e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024 di approvazione di precisazioni agli indirizzi precedenti e di introduzione di nuovi principi e indicazioni relativi alla qualità delle aree urbane e alle tematiche ambientali;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di Permesso di Costruire in deroga, del 30 maggio 2025, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di razionalizzazione e riqualificazione afferente l'immobile sito in via Botticelli n. 141, richiesto, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, dalla proprietà in data 8 novembre 2024, con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 15-6640-2024, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, mediante la ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato precedentemente destinato a Uffici/Mensa aziendale per l'insediamento di due concessionarie per la vendita di auto e motociclette (destinazione produttiva) per complessivi mq 1.308,31 di SLP (allegati nn. 1-13), riveste interesse pubblico trattandosi di un intervento riconducibile alle finalità di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente;
2. di approvare la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, per il parametro della destinazione d'uso;
3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato il Permesso di Costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del contributo di costruzione, stimabile, alla data odierna, in Euro 44.647,28, del contributo di riqualificazione stimabile alla data odierna in Euro 14.473,76, nonché del contributo aggiuntivo compensativo stimabile alla data odierna in Euro 14.473,76 e della monetizzazione pari al valore giudicato congruo dalla Divisione Patrimonio/Ufficio Valutazioni Asset Immobiliare della Città al momento del rilascio del Permesso di costruire. I suddetti importi verranno definitivamente calcolati al rilascio del permesso di costruire;
4. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato n. 14).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Mazzoleni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Tiziana Scavino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Castiglione Dorotea, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino,

Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- | | |
|--|---|
| 1. DEL-798-2025-All_1-1_inquadramento.pdf |  |
| 2. DEL-798-2025-All_2-2_planimetria_generale.pdf |  |
| 3. DEL-798-2025-All_3-3_Piante_Sdf.pdf |  |
| 4. DEL-798-2025-All_4-4_Prosp_Sdf.pdf |  |
| 5. DEL-798-2025-All_5-5_Piante_Sovrap.pdf |  |
| 6. DEL-798-2025-All_6-6_Prosp_Sovrap.pdf |  |
| 7. DEL-798-2025-All_7-7_Piante_Prog.pdf |  |
| 8. DEL-798-2025-All_8-8_Prosp_Prog.pdf |  |
| 9. DEL-798-2025-All_9-9_Relazione_illustrativa.pdf |  |
| 10. DEL-798-2025-All_10-10_doc_fotografica_esterna.pdf |  |
| 11. DEL-798-2025-All_11-11_SLP_Esistente.pdf |  |
| 12. DEL-798-2025-All_12-12_SLP_Prog.pdf |  |
| 13. DEL-798-2025-All_13-13_Render.pdf |  |
| 14. DEL-798-2025-All_14-All.n_14_VIE.pdf |  |

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento